

STATUTO

Circolo Parrocchiale
CALCIOTTO VILLAR DORA
Associazione Sportiva Dilettantistica
Via al Castello n. 1 – 10040 Villar Dora

Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Costituzione, denominazione e sede**

È costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“CIRCOLO PARROCCHIALE CALCIOTTO VILLAR DORA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
ai sensi dell'art. 90 comma 18 della Legge 289/2002.

L'Associazione ha sede legale presso la Parrocchia Santi Vincenzo ed Anastasio in Via al Castello n. 1 – 10040 Villar Dora (TO) e sede operativa presso l'impianto sportivo in Via Almese n. 28 - 10040 Villar Dora (TO)

I colori sociali dell'Associazione sono il **verde** e **giallo oro**.

Articolo 2 **Finalità**

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione degli associati di vivere l'esperienza sportiva, culturale e ricreativa secondo la visione dell'uomo e dello sport propria del Centro Sportivo Italiano e facendo pieno e costante riferimento alle linee di indirizzo morale e pastorale della Parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio nell'ambito della quale il circolo nasce ed opera come libera aggregazione di cittadini. Essa non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline.

L'Associazione si propone, altresì, di:

- I) educare, formare e responsabilizzare i giovani attraverso lo sport;
- II) organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità di vita, impegnandosi affinché, nell'area sociale in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva;
- III) sviluppare il senso sportivo della cittadinanza;
- IV) indire e partecipare a gare sportive dilettantistiche;
- V) organizzare gite sociali, viaggi, spettacoli ed attività culturali e ricreative, conferenze, gruppi di studio, dibattiti sui temi dello sport e delle attività ludiche, nonché sui giovani e sulla pastorale dello sport;

VI) discutere, proporre e gestire attrezzature sportive, anche di proprietà altrui, purché affidatele in gestione;

L'associazione sviluppa autonomamente la sua azione ed intende operare e stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni e le organizzazioni ricreative, sportive, culturali e religiose di ogni paese, con l'Amministrazione Comunale di Villar Dora e con le Amministrazioni Comunali dei paesi limitrofi.

L'associazione, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

L'associazione non ha finalità di carattere politico o sindacale.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soli associati e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.

Articolo 3 Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità indicate al capo VI.

Capo II – ASSOCIATI

Articolo 4 Associati

L'Associazione è composta dagli associati che hanno i diritti ed i doveri previsti dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

Possono associarsi all'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Gli associati devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo e non limitativo, una condotta conforme ai principi di lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, dell'ente di Promozione Sportiva o della Federazione di appartenenza e dei suoi organi.

Gli associati si suddividono in:

- a) atleti minorenni, ovvero tutti i ragazzi e ragazze minorenni che praticano attività sportive all'interno dell'Associazione;
- b) atleti maggiorenni, ovvero tutti i maggiorenni che praticano attività sportive all'interno dell'Associazione;
- c) utenti delle attività parrocchiali, bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani, senza distinzioni di sorta, che partecipino ad attività organizzate dall'Associazione e/o correlate direttamente o indirettamente all'Associazione;

- d) sostenitori, ovvero tutti i rimanenti associati che non praticano attività sportive in forma diretta ma condividono gli obiettivi e i modi dell'Associazione;
- e) su delibera del Consiglio Direttivo vengono, inoltre, nominati Associati Onorari le personalità o comunque le persone che abbiano particolari benemeritenze sportive, sociali o culturali.

Articolo 5 Ammissione all'Associazione

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato. Il numero di associati è illimitato.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione devono redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) pagamento della quota associativa. Il valore e le condizioni delle quote associative verrà stabilito per ogni nuovo anno sociale dal Consiglio Direttivo;
- b) accettazione senza riserve del presente Statuto e dei Regolamenti.

Non è prevista un'età minima necessaria per l'ammissione.

In caso di domanda di ammissione all'associazione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Le quote di partecipazione all'Associazione ed i contributi associativi non sono rivalutabili e non sono trasmissibili in alcun caso.

Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di partecipare alle attività ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di beneficiare delle previdenze attuate dall'Associazione stessa.

Articolo 6 Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualità di associato si perde per dimissione volontaria, espulsione, morosità. L'associato può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato l'associato interessato. Contro i provvedimenti suddetti l'associato può presentare ricorso al Comitato CSI di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Capo III – GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 7 Organi sociali

Gli Organi dell'associazione sono: L'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Articolo 8 Assemblea

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano d'età. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali che qualunque associato potrà liberamente consultare. Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 Partecipazione all'Assemblea

Possono intervenire all'Assemblea - sia ordinaria che straordinaria - con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative. Gli associati maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, gli associati minorenni votano attraverso coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela.

La partecipazione dell'Associato all'Assemblea è strettamente personale. E' ammessa una sola delega per ogni associato e la delega per il voto espresso in vece di un minore. A ciascun associato spetta un solo voto.

Articolo 10 Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Articolo 11 Attribuzioni dell'Assemblea

Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria:

- a) approvare il rendiconto consuntivo e patrimoniale;
- b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre e su quelle proposte dagli associati.

Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria:

- a) deliberare le modifiche statutarie;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 12 Approvazione delle delibere assembleari

Le delibere dell'Assemblea in seduta ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. Le delibere dell'Assemblea in seduta straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi dei voti espressi.

Articolo 13 Eleggibilità – Incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva. Tutti gli incarichi sono a titolo gratuito ed hanno la durata di quattro anni. Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Articolo 14 Elezione alle cariche associative

Le elezioni si svolgono ogni quattro anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 giorni. Possono partecipare alle elezioni soltanto gli associati in possesso della tessera rilasciata dall'Associazione che risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

Articolo 15 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è composto in totale da 8 figure oltre al Consulente Ecclesiastico:

- I) quattro membri eletti fra una rosa di candidati – tutti associati e di numero non inferiore a dieci – proposti dal Consiglio Pastorale della Parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio. L'elenco dei candidati dovrà essere presentato non oltre 30 giorni prima dell'Assemblea. In mancanza di candidati proposti dal Consiglio Pastorale dovranno eleggersi un pari numero di membri fra gli associati o i rappresentanti degli associati minorenni;
- II) quattro membri eletti fra gli associati o i rappresentanti degli associati minorenni;

Partecipa ai lavori del Consiglio Direttivo il Consulente Ecclesiastico che è di diritto il parroco pro tempore della parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio in Villar Dora, ovvero un sacerdote o laico da lui stesso delegato.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tramite votazione segreta.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. I restanti componenti si configurano con la qualifica di Consiglieri. Il Consulente Ecclesiastico, per garantire la natura parrocchiale del Circolo, esercita diritto di voto.

Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del Presidente, esso può riunirsi in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o ne facciano richiesta almeno due Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Le sedute del Consiglio Direttivo possono svolgersi sia in forma di riunione sia in forma telematica, secondo il relativo regolamento che verrà stabilito dal Consiglio Direttivo stesso.

Il consiglio è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

Articolo 16 Dimissioni

Ove venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri del Consiglio Direttivo, subentreranno gli associati che nei risultati delle votazioni più recenti hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Qualora venissero a mancare uno o più membri eletti nelle modalità di cui al precedente articolo 15 punto l), subentreranno gli associati della rosa di candidati proposta dal Consiglio Pastorale, in base all'ordine progressivo dei voti ottenuti. In mancanza di questi subentreranno gli associati eletti in graduatoria con le modalità del precedente capoverso.

I nuovi membri rimarranno in carica fino allo scadere dello stesso triennio.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di impedimento del Presidente a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente come previsto nel precedente art. 15 lettera l).

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni relative all'organizzazione ed alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione. E' dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) predisporre i rendiconti consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli associati entro Aprile di ogni anno, la relazione sull'attività sociale ed i programmi dell'attività da svolgere;
- b) determina l'ammontare delle quote associative annuali;
- c) stabilisce la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea;
- d) esegue le delibere dell'Assemblea;
- e) stabilisce il programma di attività sociali che l'Associazione si prefigge di svolgere per i propri associati;
- f) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività sociali, esegue la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;
- g) amministra le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'associazione;
- h) delibera in merito alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- i) amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- j) delibera i provvedimenti di ammissione e radiazione degli associati. I provvedimenti di radiazione andranno ratificati dall'Assemblea durante la prima seduta valida;
- k) redige i regolamenti interni relativi all'attività sociale;

- l) ha la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- m) decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra gli associati;
- n) delibera sull'estinzione o apertura di nuovi settori di attività dell'Associazione, non è consentito modificare i settori di attività nei 60 giorni precedenti all'Assemblea in cui si eleggerà il Consiglio Direttivo;
- o) Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.

Articolo 18 Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, la firma degli atti e provvedimenti con potestà di delega, coordina l'attività per il regolare funzionamento dell'Associazione, mantiene i contatti con le Autorità Locali, adotta provvedimenti a carattere d'urgenza con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Articolo 19 Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.

Articolo 20 Segretario

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, cura la tenuta del libro degli associati ed adempie a tutte le mansioni di segreteria. Ad egli spetta, predisporre e conservare i contratti e gli ordinativi per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Articolo 21 Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione, redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Capo IV – FONDO COMUNE - ENTRATE

Articolo 22 Fondo comune – Entrate

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) Dai contributi degli associati;
- b) Da tutti i beni mobili ed immobili appartenenti alla stessa Associazione; l'Associazione potrà aprire un conto bancario; le persone delegate ad operare sul conto saranno il Presidente e il Tesoriere a firme disgiunte;
- c) Dai trofei eventualmente aggiudicati

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote associative, dai contributi e dalle elargizioni degli associati, di terzi, di enti pubblici o privati;
- b) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune, fra cui eventuali lasciti o donazioni e dai proventi delle attività organizzate dall'Associazione.

Anche ai sensi del successivo art. 25, in nessun caso può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato al Fondo comune o a titolo di quote associative.

Articolo 23 Rendiconto economico

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico – finanziaria all'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione al bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 24 Esercizio finanziario – Approvazione rendiconto

L'esercizio finanziario, corrispondente all'anno associativo, decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea degli associati per sottoporre all'approvazione il Rendiconto consuntivo.

Articolo 25 Reinvestimento degli avanzi di gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario devono essere reinvestiti nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto o devoluti alla parrocchia dei Santi Vincenzo e Anastasio in Villar Dora.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla Legge.

Capo V – DISCIPLINE E VERTENZE

Articolo 26 Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti degli associati sono:

- a) La deplorazione;
- b) La sospensione;
- c) L'espulsione

Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione dell'addebito e deve garantire il diritto di difesa dell'incolpato.

Articolo 27 Controversie

Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.

In prima istanza il Presidente effettuerà un tentativo di riconciliazione.

Successivamente si attiveranno le procedure previste nei regolamenti del Centro Sportivo Italiano. Vanificati i precedenti, le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati

medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale che giudicherà secondo equità.

Le modalità di costituzione del collegio saranno quelle previste dai regolamenti del CONI.

Capo VI – SCIoglimento

Articolo 28 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i tre quarti dei presenti esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe, se non per il voto espresso in vece di un minore. L'Assemblea demanda sin d'ora al Consiglio Direttivo che sarà in carica la liquidazione dell'Associazione.

Articolo 29 Indisponibilità del patrimonio dell'Associazione

In nessun caso può farsi luogo alla ripartizione di quanto versato a titolo di versamento al Fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative. In ipotesi di scioglimento, per qualunque causa, è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad associazione avente analoga finalità senza scopo di lucro ovvero fini di pubblica utilità.

Capo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 30 Richiamo normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci fondatori in data 4 novembre 2014.

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario dell'Assemblea

Seguono le firme dei soci presenti:

Firmato in originale il 04.11.2014

Depositato presso l'Agenzia delle Entrate di Rivoli al n. 4490 serie III del 07.11.2014